

## PROGETTO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI O.D.C.

### Introduzione

La Costituente della Repubblica Italiana all'art.52 ("Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge"), pur affermando l'obbligatorietà del servizio militare, ammette l'eccezione di esoneri previsti dalla legge.

Dai lavori preparatori della Costituente risulta che un emendamento dell'on. Caporali ("sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obbiettono ragioni filosofiche e religiose di coscienza") era stato respinto dalla Commissione competente, che non ravvisava l'opportunità di sancire tale principio nella Costituzione, tenuto anche conto che in Italia allora non esisteva, come all'estero, un gruppo di obiettori di coscienza.

L'Assemblea Costituente invece approvò l'emendamento limitativo dell'obbligo al servizio militare sia per non escludere il volontariato, sia per rimandare a leggi di attuazione una regolamentazione del servizio militare (così, nel silenzio della Costituzione, si potrà estendere l'obbligo del servizio anche alle donne o escluderlo per talune categorie di persone).

Attualmente l'esonero dal portare le armi è riconosciuto per i sacerdoti della Chiesa cattolica (artt.13,14 e 15 del Concordato, di cui all'art.7 della Costituzione), per i sacerdoti dei culti ammessi nello Stato, per gli inabili e per altre categorie di cittadini previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito.

Viceversa la legislazione italiana non riconosce gli obiettori di coscienza e non li esenta dal servizio militare, cosicché nei vari processi succedutisi in Italia dal 1948 (dopo l'entrata in vigore della Costituzione) ad oggi, dinanzi ai Tribunali Militari territoriali, gli obiettori di coscienza sono stati regolarmente condannati come responsabili di reati puniti dal codice penale militare quali la "mancanza alla chiamata" e la "disobbedienza continuata".

In varie occasioni, provata l'assoluta buona fede e l'elevato sentimento morale dell'obiettore di coscienza, i Giudici militari, hanno invocato una norma che prevedesse e regolasse la situazione di questi giovani disposti a sacrificare la loro giovinezza nei reclusori piuttosto che andar contro all'imperativo della loro coscienza.

Anche l'opinione pubblica italiana, resa edotta da questa serie di processi e da dibattiti, conferenze, articoli giornalistici, ecc., è ormai persuasa che non si può più ignorare l'obiezione di coscienza già prevista e regolata dalle legislazioni di molti Stati (Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Stati Uniti, Svezia, ecc.).

Il riconoscimento giuridico di questa testimonianza di fede e di fraternità, mentre innalza il prestigio dell'Italia e consacra gli ideali di nobili spiriti, non è in contrasto con la Costituzione perché come si è detto, l'art.52 ammette l'eccezione al principio dell'obbligatorietà del servizio militare. Inoltre lo stesso art.52 stabilisce che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", spirito che è strettamente connesso con "i diritti inviolabili dell'uomo" riconosciuti e garantiti dalla stessa Costituzione (art.2) "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità".

Questo riconoscimento significa che la Repubblica ammette esservi dei diritti inviolabili dell'uomo anteriori e preminenti rispetto a qualsiasi legislazione statale, fra cui fondamentale è il diritto alla libertà di coscienza, cioè il rispetto alla coscienza del cittadino. Questo diritto è stato solennemente sancito nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", approvata all'unanimità il 10 dicembre 1948 all'Assemblea generale dell'ONU a Parigi, la quale stabilisce all'art.18 "ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione".

In Italia sin dal 1949 si è avvertita questa esigenza, con la presentazione alla Camera dei Deputati, per iniziativa degli on. Calosso e Giordani, di un progetto di legge per il riconoscimento degli obbiettivi di coscienza. Questo progetto di legge ottenne, il 23 novembre 1949, l'approvazione quasi unanime della Camera e fu quindi inviato all'esame della competente Commissione legislativa.

Dal 1949 ad oggi tuttavia l'esperienza processuale italiana, lo studio comparato della regolamentazione straniera in materia, lo sviluppo dottrinario delle riviste giuridiche e le raccomandazioni di parlamentari, di associazioni religiose e di Movimenti pacifisti esteri, rendono consigliabile la sostituzione del progetto Calosso-Giordani con il seguente:

#### TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Art.1 - Il cittadino che per motivi morali e religiosi si ritiene obbligato a rifiutare il servizio militare, può ricorrere, nel momento in cui venga dichiarato in arresto per questo rifiuto, al Ministero della Difesa affinché sia riconosciuta la sua qualità di obiettore di coscienza.

\*  
Art.2 - Il Ministero della Difesa deferisce il ricorrente ad una speciale commissione, nominata annualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia e formata di 5 membri, fra cui un membro della Magistratura ordinaria, con funzioni di Presidente, un educatore, un medico psichiatra, un ufficiale delle Forze Armate ed una personalità pacifista. Uno dei 5 membri della Commissione deve appartenere al sesso femminile.

Art.3 - La Commissione ascolta il rapporto di un suo membro relatore e interroga il ricorrente. Questi ha facoltà di presentare testimoni e relazioni di consulenti tecnici. La Commissione, tenuto conto dei motivi addotti, della condotta e delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del ricorrente, giudica se deve essergli riconosciuta la qualità di obiettore di coscienza.

Art.4 - Il ricorrente, se considerato obiettore di coscienza dalla Commissione, è esentato dal servizio militare ed iscritto dal Ministero del Lavoro in un apposito registro per l'impiego in un servizio civile di interesse pubblico nazionale od internazionale, di durata superiore di una metà del servizio militare e con lo stesso trattamento economico.

Art.5 - Il ricorrente, se non è riconosciuto obiettore di coscienza dalla Commissione, segue la procedura normale in corso a suo carico.